

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 11836/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11836 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gianluca Valenti, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianclaudio Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dell'Interno;
- Commissione Interministeriale Ripam;
- Formez Pa;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

- Santo La Placa, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe

Impiduglia, Giuseppe Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di scorrimento della graduatoria, con contestuale “Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della 3 graduatoria e relativi allegati, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 23 settembre 2022, sul sito internet di Formez PA, di cui al predetto Bando”, con il quale si è proceduto allo scorrimento di n. 397 posizioni della graduatoria relativa al profilo CU/GIUL, invitando unicamente i candidati idonei a seguito di scorrimento a manifestare l’“ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili”;

- del provvedimento del 5 ottobre 2022 con cui si è proceduto “alla pubblicazione della sede assegnata ai candidati idonei” a partire dalla posizione 851;

- per quanto di interesse, dei provvedimenti di presa d'atto, allo stato non conosciuti, o di qualsivoglia tenore provvedimentale con cui l'Amministrazione ha convocato e confermato le scelte operate dai vincitori “per scorrimento”;

per l'accertamento

- del diritto del ricorrente all'assegnazione di una delle sedi, rese disponibili per il profilo CU/GIUL nella regione di residenza, quale vincitore assunto con la prima graduatoria finale di merito, con precedenza sui candidati idonei aventi posizione in graduatoria successiva.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Valenti Gianluca il 11/4/2023:

per l'annullamento, previa sospensione,

- del provvedimento del 7.02.2023 nominato “scelta amministrazioni e sedi per ulteriore scorrimento” con il quale sono stati invitati “gli idonei collocati nella graduatoria profilo CU/ISPL dalla posizione n. 1405 alla posizione 1951 e gli idonei collocati nella graduatoria profilo CU/GIUL dalla posizione n. 1248 alla posizione 1493” a manifestare un ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi

ancora disponibili;

- dell'allegato elenco contenente le sedi ancora disponibili, per quanto di interesse, nella Regione Sicilia;

- per quanto di interesse, dei provvedimenti di presa d'atto, allo stato non conosciuti, o di qualsivoglia tenore provvedimentoale con cui l'Amministrazione ha convocato e confermato le scelte operate dai vincitori "per scorrimento".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso per motivi aggiunti proposto unitamente all'istanza cautelare in data 6 aprile 2023, con il quale il ricorrente fa valere le medesime doglianze articolate con il ricorso introduttivo nei confronti dei provvedimenti sopravvenuti;

Vista la richiesta, dalla parte ricorrente formulata nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti, di autorizzazione alla notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *"quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità"*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul

sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta

pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

L'individuazione della Camera di Consiglio per il prosieguo della trattazione della controversia, ai fini cautelari, verrà effettuata con separato decreto adottato dal Presidente della Sezione Quarta Ter di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Sezione Quarta, n. 402 in data 23 dicembre 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Giuseppe Grauso, Referendario

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Bianchi

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO